



Bruxelles, 10 dicembre 2019
(OR. en)

14915/19

Fascicoli interistituzionali:
2018/0176(CNS)
2018/0181(CNS)

FISC 488
ECOFIN 1122

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. prec.:	13634/19 FISC 420 ECOFIN 958
Oggetto:	Accise a) Progetto di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione) b) Progetto di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE) n. 389/2012 relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise per quanto concerne il contenuto dei registri elettronici – Adozione

1. Il 25 maggio 2018 la Commissione ha adottato una proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce il regime generale delle accise¹. La proposta era accompagnata dalla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 389/2012 relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise per quanto concerne il contenuto del registro elettronico².
2. Scopo delle proposte è l'allineamento delle procedure dell'UE in materia di accise e di dogane al fine di migliorare la chiarezza della circolazione all'interno dell'UE dei prodotti sottoposti ad accisa che sono stati immessi in consumo nonché di ridurre l'onere amministrativo e giuridico che grava sulle piccole imprese. Le proposte contengono alcune misure volte a razionalizzare e semplificare le procedure che disciplinano l'interazione tra importazione e esportazione di prodotti sottoposti ad accisa, le interazioni impresa-impresa e le situazioni eccezionali.

¹ Doc. 9571/18 FISC 239 ECOFIN 547 IA 165 + ADD 1-3.

² Doc. 9568/18 FISC 237 ECOFIN 544.

3. Il Comitato economico e sociale ha formulato il suo parere il 17 ottobre 2018³. Il Parlamento europeo ha formulato i suoi pareri sulle proposte di direttiva del Consiglio e di regolamento del Consiglio rispettivamente il 27 marzo 2019⁴ e il 3 ottobre 2018⁵.
4. Il Consiglio ECOFIN ha raggiunto un accordo politico sulla proposta l'8 novembre 2019.
5. La Commissione ha formulato una dichiarazione, che figura nell'allegato, da iscrivere nel processo verbale del Consiglio.
6. Si invita pertanto il Comitato dei rappresentanti permanenti a raccomandare al Consiglio di:
 - adottare, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni, il progetto di **direttiva del Consiglio che stabilisce il regime generale delle accise**, il cui testo, messo a punto dai giuristi-linguisti, figura nel doc. 14107/19 FISC 442 ECOFIN 1003 e il progetto di **regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 389/2012 relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise per quanto concerne il contenuto dei registri elettronici**, il cui testo, messo a punto dai giuristi-linguisti, figura nel doc. 14108/19 FISC 443 ECOFIN 1004, e
 - disporre la pubblicazione degli atti legislativi in oggetto nella Gazzetta ufficiale.

³ GU L 62 del 5.2.2019, pag. 108.

⁴ http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0296_IT.html?redirect

⁵ http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0368_IT.html?redirect

Dichiarazione della Commissione sull'attuazione dell'articolo 32 della direttiva 2008/118

"La Commissione rammenta l'importanza di garantire la libera circolazione delle merci assicurando nel contempo la tutela della salute pubblica. Per garantire tale equilibrio è necessario chiarire le norme e disposizioni esistenti dell'articolo 32.

La Commissione ricorda in primo luogo che a norma dell'articolo 34 TFUE sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione; in linea di massima, non vi dovrebbero di conseguenza essere limiti a quanto i privati possono acquistare e portare con sé quando viaggiano tra gli Stati membri dell'UE, a condizione che i prodotti acquistati siano destinati all'uso personale e non alla rivendita. Le accise saranno incluse nel prezzo dei prodotti nello Stato membro di acquisto e in nessun altro Stato membro si possono esigere ulteriori versamenti di imposte.

Nondimeno, nel caso di prodotti sottoposti ad accisa, come le bevande alcoliche e i prodotti del tabacco, si applicano norme particolari. Se un privato acquista tali prodotti in uno Stato membro e li porta in un altro Stato membro, il principio secondo cui l'accisa non deve essere versata nello Stato membro di destinazione si applica unicamente se il viaggiatore stesso trasporta i prodotti e se essi sono destinati al suo uso personale.

L'articolo 32, paragrafo 3, elenca una serie di criteri che gli Stati membri devono tenere in considerazione per determinare se tali prodotti sono destinati all'uso personale del viaggiatore. Il concetto di "uso personale" implica che i prodotti siano detenuti dal viaggiatore a fini personali ed esclude i regali destinati a terzi o i prodotti destinati a essere usati a fini commerciali.

Per quanto concerne la quantità dei prodotti sottoposti ad accisa, l'articolo 32, paragrafo 3, indica che gli Stati membri possono stabilire livelli indicativi, che costituiscono una forma di prova del modo in cui i prodotti sono destinati a essere utilizzati. Si parte dal presupposto che le quantità di prodotti sottoposti ad accisa inferiori ai livelli indicativi siano destinate all'uso personale. Se i livelli indicativi vengono superati, si ritiene che uno Stato membro abbia fondati motivi di sospettare che i prodotti non siano destinati all'uso personale, a meno che non venga dimostrato il contrario. Se non si dimostra che i prodotti sono destinati all'uso personale, le accise diventano esigibili nello Stato membro di consumo.

A seguito delle conclusioni del Consiglio concernenti la relazione della Commissione sulla direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 5 dicembre 2017, la Commissione ha avviato uno studio per valutare l'applicazione dell'articolo 32 (e dell'articolo 36 relativo alle vendite a distanza) e in particolare per verificare se le disposizioni in questione continuano a essere adeguate allo scopo di conciliare gli obiettivi in materia di entrate pubbliche e di tutela della salute."
